

## **Gli obblighi gravanti sul lavoratore in caso di malattia contratta all'estero**

Cassazione, 24 giugno 2005

Sussiste la assenza ingiustificata e quindi la giusta causa di licenziamento, laddove il lavoratore ammalatosi all'estero, si limiti ad inviare al proprio datore di lavoro un certificato medico redatto in lingua straniera con una grafia non intelleggibile.

Infatti, se è vero che la prova della giusta causa di licenziamento compete al datore di lavoro, è sufficiente nel caso di specie che questi provi l'assenza nella sua, oggettività, competerà poi al lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano provare l'assenza.

Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione richiama le disposizioni in tema di malattia contenute nell'articolo 2 DL 30.12.1979 n. 663 convertito in legge 29.02.1980 n. 33 che indicano gli obblighi gravanti sul lavoratore in caso di malattia così sintetizzati:

- certificato con attestazione dell'inizio e della durata della malattia
- recapito dello stesso entro due giorni dal rilascio al datore di lavoro e all'INPS a mezzo R.R.
- indicazione del domicilio durante la malattia

Nota la Cassazione come le indicazioni siano finalizzate a mettere il datore di lavoro in condizione di effettuare gli appositi controlli.

La Corte non esclude che la prova della malattia possa essere fornita anche tardivamente, ma solo di fronte a situazioni di impossibilità oggettiva di operare diversamente.

La sentenza con commento di Annaclara Conti è pubblicata in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n. 1/2 - 2006 pagina 40.